

Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri

Conclusa all'Aia il 5 ottobre 1961

Approvata dall'Assemblea federale il 27 aprile 1972²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 10 gennaio 1973

Entrata in vigore per la Svizzera l'11 marzo 1973

(Stato 10 aprile 2013)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

desiderosi di sopprimere la legalizzazione diplomatica o consolare degli atti pubblici esteri,

hanno risolto di concludere una Convenzione, ed hanno all'uopo convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

La presente Convenzione si applica agli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio d'un altro Stato contraente.

Sono considerati atti pubblici, giusta la presente Convenzione:

- a) i documenti emananti da un'autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, compresi quelli che emanano dal Ministero pubblico, da un cancelliere o da un usciere di giustizia;
- b) i documenti amministrativi;
- c) gli atti notarili;
- d) le dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma, posti su un atto privato.

Tuttavia la presente Convenzione non si applica:

- a) ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari;
- b) ai documenti amministrativi concernenti direttamente un'operazione commerciale o doganale.

RU 1973 349; FF 1971 II 163

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 del DF del 27 apr. 1972 (RU 1973 348).

Art. 2

Ciascuno Stato contraente dispensa dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione e che devono essere prodotti sul proprio territorio. La legalizzazione, giusta la presente Convenzione, concerne solo la formalità secondo la quale gli agenti diplomatici o consolari del paese, sul cui territorio l'atto deve essere prodotto, attestano la veracità della firma, il titolo per il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo onde l'atto è rivestito.

Art. 3

L'unica formalità che possa essere richiesta per attestare la veracità della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo onde l'atto è munito, è l'apposizione della postilla, qual è definita nell'articolo 4, rilasciata dall'autorità competente dello Stato dal quale emana il documento.

Tuttavia la menzionata formalità non può essere richiesta allorchè le leggi, i regolamenti o gli usi vigenti nello Stato in cui l'atto è prodotto, oppure un'intesa fra due o più Stati contraenti, l'escludono, la semplificano o dispensano l'atto dalla legalizzazione.

Art. 4

La postilla prevista nell'articolo 3 capoverso 1 va apposta sull'atto stesso o su un supplemento; essa deve risultare conforme al modello allegato alla presente Convenzione.

Tuttavia essa può venire redatta nella lingua ufficiale dell'autorità che la rilascia. Le menzioni che vi figurano possono ugualmente essere date in una seconda lingua. Il titolo «postilla (Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961)» dovrà essere in lingua francese.

Art. 5

La postilla è rilasciata a domanda del firmatario o di qualunque portatore dell'atto.

Essa, quando sia dovutamente compilata, attesta l'autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'identità del sigillo o del bollo onde l'atto è rivestito.

La firma, il sigillo o il bollo figuranti sulla postilla sono dispensati da ogni attestazione.

Art. 6

Ciascuno Stato contraente designa, giusta le loro qualità, le autorità competenti a postillare secondo l'articolo 3 capoverso 1.

Esso notifica questa designazione al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi nel momento del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione o della sua dichiarazione di estensione. Esso notifica pure ogni modificazione di designazione.

Art. 7

Ciascuna autorità designata giusta l'articolo 6 è obbligata a tenere un registro o uno schedario nel quale siano notate le postille rilasciate con l'indicazione:

- a) del numero d'ordine e della data;
- b) del nome del firmatario dell'atto pubblico, del titolo in virtù del quale ha agito o, per gli atti non firmati, dell'indicazione dell'autorità che ha apposto il sigillo o il bollo.

A domanda di qualsiasi interessato l'autorità postillatrice è tenuta a verificare se le iscrizioni recate sulla postilla corrispondono a quelle del registro o dello schedario.

Art. 8

Allorché due o più Stati contraenti siano vincolati da trattato, da convenzione o accordo, recanti disposti che sottopongono l'attestazione della firma, del sigillo o del bollo a talune formalità, la presente Convenzione vi deroga soltanto qualora quelle formalità risultino più rigorose di quelle previste negli articoli 3 e 4.

Art. 9

Ciascuno Stato contraente prende i provvedimenti necessari per evitare che i propri agenti diplomatici o consolari abbiano a procedere a legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la dispensa.

Art. 10

La presente Convenzione rimane aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché alla firma dell'Irlanda, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Turchia.

Essa sarà ratificata, e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 11

La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 10 capoverso 2.

La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario che posteriormente la ratifichi, il sessantesimo giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Art. 12

Ogni Stato non indicato dall'articolo 10 potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 11 capoverso 1; lo strumento d'adesione dovrà essere depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Nondimeno l'adesione avrà effetto solo rispetto agli Stati contraenti che non l'avranno impugnata entro sei mesi dalla ricezione della notifica prevista nell'articolo 15 lettera d). Una tale impugnazione dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e gli Stati che non avranno impugnato l'adesione, il sessantesimo giorno dopo lo scadere dei sei mesi menzionati nel capoverso precedente.

Art. 13

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale o ad uno o più di detti territori. Questa dichiarazione avrà effetto nel momento dell'entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato.

In seguito, ogni estensione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Allorché la dichiarazione d'estensione è fatta da uno Stato che ha firmato e ratificato la Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, per i territori indicati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11. Allorché la dichiarazione di estensione è fatta da uno Stato che ha aderito alla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, per i territori indicati, conformemente all'articolo 12.

Art. 14

La presente Convenzione durerà cinque anni, a partire dalla data della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 11 capoverso 1, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo disdetta.

La disdetta dovrà, sei mesi almeno prima dello scadere del quinquennio, essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà limitarsi a taluni territori cui s'applica la Convenzione.

La disdetta avrà effetto soltanto verso lo Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Art. 15

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all'articolo 10, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente all'articolo 12:

- a) le notifiche di cui all'articolo 6 capoverso 2;
- b) le firme e ratifiche di cui all'articolo 10;
- c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente ai disposti dell'articolo 11 capoverso 1;
- d) le adesioni e obiezioni di cui all'articolo 12 e la data in cui le adesioni avranno effetto;

- e) le estensioni di cui all'articolo 13 e la data dell'effetto;
- f) le disdette di cui all'articolo 14 capoverso 3.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, il 5 ottobre 1961 in francese ed inglese, il testo francese essendo poziore per le divergenze, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia, certificata conforme, sarà consegnata per via diplomatica a ciascuno degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché all'Irlanda, all'Islanda, al Liechtenstein e alla Turchia.

(Seguono le firme)

Allegato

Modello di postilla

(Forma: un quadrato di 9 cm almeno di lato)

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Stato:
Il presente atto pubblico
2. è stato firmato da
3. operante in qualità di
4. è munito del sigillo/bollo di
.....

Attestato
5. in 6. il
7. da
.....
8. col numero
9. Sigillo/bollo 10. Firma
.....

Elenco delle autorità svizzere competenti a postillare giusta la Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri

Approvato dal Consiglio federale il 21 dicembre 1972

A. Autorità della Confederazione:

La Cancelleria federale

B. Autorità cantionali:

Cantone di Zurigo	Die Staatskanzlei
Cantone di Berna	Die Staatskanzlei (La Chancellerie d'Etat)
Cantone di Lucerna	Die Staatskanzlei
Cantone di Uri	Die Standeskanzlei
Cantone di Svitto	Die Staatskanzlei
Cantone di Obvaldo ³	Die Staatskanzlei
Cantone di Nidvaldo ⁴	Die Staatskanzlei ⁵
Cantone di Glarona	Die Staatskanzlei ⁶
Cantone di Zugo	Die Staatskanzlei
Cantone di Friburgo	La Chancellerie d'Etat (Die Staatskanzlei)
Cantone di Soletta	Die Staatskanzlei
Cantone di Basilea Città	Die Staatskanzlei
Cantone di Basilea Campagna	Die Landeskanzlei
Cantone di Sciaffusa	Die Staatskanzlei
Cantone di Appenzello Esterno	Die Kantonskanzlei
Cantone di Appenzello Interno	Die Ratskanzlei
Cantone di San Gallo	Die Staatskanzlei
Cantone dei Grigioni	Die Standeskanzlei (La Cancelleria dello Stato)
Cantone di Argovia	Pass- und Patentamt
Cantone di Turgovia	Die Staatskanzlei
Cantone del Ticino	La Cancelleria dello Stato
Cantone di Vaud	Préfecture du district de Lausanne
Cantone del Vallese	La Chancellerie d'Etat (Die Staatskanzlei)
Cantone di Neuchâtel	La Chancellerie d'Etat
Cantone di Ginevra	Le Département des Institutions
Cantone del Giura	La Chancellerie d'Etat

RU 1973 349, 1982 154, 2003 2401, 2008 85, 2009 1657

³ La designazione è stata adattata in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

⁴ La designazione è stata adattata in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

⁵ La designazione è stata adattata in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

⁶ La designazione è stata adattata in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

**Elenco delle autorità estere competenti a postillare giusta l'articolo
3 capoverso 1 della convenzione⁷**

⁷ L'elenco delle autorità estere non è pubblicato nella RU. Gli elenchi in francese ed inglese si possono consultare sul sito Internet della Conferenza dell'Aja:
http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=41
od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna (RU **2006** 619, **2011** 4609).

Campo d'applicazione il 10 aprile 2013⁸

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Albania ^a	3 settembre 2003 A	9 maggio 2004
Andorra	15 aprile 1996 A	31 dicembre 1996
Antigua e Barbuda	17 maggio 1985 S	1° novembre 1981
Argentina*	8 maggio 1987 A	18 febbraio 1988
Armenia	19 novembre 1993 A	14 agosto 1994
Australia*	11 luglio 1994 A	16 marzo 1995
Austria	14 novembre 1967	13 gennaio 1968
Azerbaijan ^b	13 maggio 2004 A	2 marzo 2005
Bahamas	10 maggio 1976 S	10 luglio 1973
Barbados	30 agosto 1995 S	30 novembre 1966
Belarus	16 giugno 1992 S	31 maggio 1992
Belgio	11 dicembre 1975	9 febbraio 1976
Belize	17 luglio 1992 A	11 aprile 1993
Bosnia e Erzegovina*	1° ottobre 1993 S	6 marzo 1992
Botswana	16 settembre 1968 S	30 settembre 1966
Brunei	23 febbraio 1987 A	3 dicembre 1987
Bulgaria	1° agosto 2000 A	29 aprile 2001
Capo Verde	7 maggio 2009 A	13 febbraio 2010
Ceca Repubblica	23 giugno 1998 A	16 marzo 1999
Cina		
Hong Kong ^c *	12 giugno 1985	1° luglio 1997
Macao ^d	10 dicembre 1999	20 dicembre 1999
Cipro	26 luglio 1972 A	30 aprile 1973
Colombia*	27 aprile 2000 A	30 gennaio 2001
Corea (Sud)	25 ottobre 2006 A	14 luglio 2007
Costa Rica	6 aprile 2011 A	14 dicembre 2011
Croazia	23 aprile 1993 S	7 ottobre 1991
Danimarca ^e	30 ottobre 2006	29 dicembre 2006
Dominica	22 ottobre 2002 S	3 novembre 1978
Dominicana, Repubblica ^f	12 dicembre 2008 A	30 agosto 2009
Ecuador*	2 luglio 2004 A	2 aprile 2005
El Salvador	14 settembre 1995 A	31 maggio 1996
Estonia	11 dicembre 2000 A	30 settembre 2001
Fiji	29 marzo 1971 S	10 ottobre 1970
Finlandia	27 giugno 1985	26 agosto 1985

⁸ RU 1973 349, 1976 477, 1977 765, 1978 210 1718, 1980 669, 1982 154, 1983 1175, 1986 175, 1987 317, 1988 1177, 1993 973, 1998 2318, 2003 2401, 2006 619, 2007 3345, 2010 783, 2011 4609 e 2013 1235.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Francia	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Comore ^g	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Guadalupa	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Guayana francese	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Isole Wallis e Futuna	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Martinica	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Nuova Caledonia	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Nuove Ebridi (Condominio franco-britannico) ^g	17 dicembre	1965 A	15 febbraio	1966
Polinesia francese	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Riunione	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
St. Pierre e Miquelon	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Territori della Costa francese dei Somali (anche territori francesi degli Afari e degli Issa o Gibuti)	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Georgia ^h *	21 agosto	2006 A	14 maggio	2007
Germania	15 dicembre	1965	13 febbraio	1966
Giappone	28 maggio	1970	27 luglio	1970
Grecia	19 marzo	1985	18 maggio	1985
Grenada	17 luglio	2001 A	7 aprile	2002
Honduras	20 gennaio	2004 A	30 settembre	2004
India ⁱ	26 ottobre	2004 A	14 luglio	2005
Irlanda	8 gennaio	1999	9 marzo	1999
Islanda	28 settembre	2004	27 novembre	2004
Isole Cook	13 luglio	2004 A	30 aprile	2005
Isole Marshall	18 novembre	1991 A	14 agosto	1992
Israele	11 novembre	1977 A	14 agosto	1978
Italia	13 dicembre	1977	11 febbraio	1978
Kazakistan*	5 aprile	2000 A	30 gennaio	2001
Kirghizistani	15 novembre	2010 A	31 luglio	2011
Lesotho	24 aprile	1972 S	4 ottobre	1966
Lettonia	11 maggio	1995 A	30 gennaio	1996
Liberia ^k	24 maggio	1995 A	8 febbraio	1996
Liechtenstein	19 luglio	1972	17 settembre	1972
Lituania	5 novembre	1996 A	19 luglio	1997
Lussemburgo	4 aprile	1979	3 giugno	1979
Macedonia	23 settembre	1993 S	17 settembre	1991
Malawi	24 febbraio	1967 A	2 dicembre	1967
Malta	12 giugno	1967 A	3 marzo	1968
Maurizio	20 dicembre	1968 S	12 marzo	1968
Messico	1° dicembre	1994 A	14 agosto	1995
Moldova ^l	19 giugno	2006 A	16 marzo	2007

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Monaco	24 aprile	2002 A	1° novembre	2002
Mongolia ^m	2 aprile	2009 A	31 dicembre	2009
Montenegro	30 gennaio	2007 S	3 giugno	2006
Namibia	25 aprile	2000 A	30 gennaio	2001
Nicaragua	7 settembre	2012 A	14 maggio	2013
Niue	10 giugno	1998 A	2 marzo	1999
Norvegia	30 maggio	1983	29 luglio	1983
Nuova Zelanda*	7 febbraio	2001 A	22 novembre	2001
Oman	12 maggio	2011 A	30 gennaio	2012
Paesi Bassi	9 agosto	1965	8 ottobre	1965
Aruba	1° marzo	1967 A	30 aprile	1967
Curaçao	1° marzo	1967 A	30 aprile	1967
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	1° marzo	1967 A	30 aprile	1967
Sint Maarten	1° marzo	1967 A	30 aprile	1967
Panama	30 ottobre	1990 A	4 agosto	1991
Perù ^h	13 gennaio	2010 A	30 settembre	2010
Polonia	17 novembre	2004 A	14 agosto	2005
Portogallo	6 dicembre	1968	4 febbraio	1969
Territori portoghesi	22 ottobre	1969 A	21 dicembre	1969
Regno Unito	21 agosto	1964	24 gennaio	1965
Anguilla	24 febbraio	1965 A	25 aprile	1965
Bermuda	24 febbraio	1965 A	25 aprile	1965
Gibilterra ^o	24 febbraio	1965 A	25 aprile	1965
Guernsey	21 agosto	1964 A	24 gennaio	1965
Guiana britannica ^g	24 febbraio	1965 A	25 aprile	1965
Isola di Man	21 agosto	1964 A	24 gennaio	1965
Isole Caimane	24 febbraio	1965 A	25 aprile	1965
Isole Falkland	24 febbraio	1965 A	25 aprile	1965
Isole Gilbert e Ellice ^g	24 febbraio	1965 A	25 aprile	1965
Isole Salomone britanniche ^g	24 febbraio	1965 A	25 aprile	1965
Isole Turchi e Caicos	24 febbraio	1965 A	25 aprile	1965
Isole Vergini britanniche	24 febbraio	1965 A	25 aprile	1965
Jersey	21 agosto	1964 A	24 gennaio	1965
Montserrat	24 febbraio	1965 A	25 aprile	1965
Nuove Ebridi (Condominio franco-britannico) ^g	24 febbraio	1965 A	25 aprile	1965
Rodesia del Sud ^g	24 febbraio	1965 A	25 aprile	1965
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	24 febbraio	1965 A	25 aprile	1965
Terra antartica britannica	24 febbraio	1965 A	25 aprile	1965
Romania	7 giugno	2000 A	16 marzo	2001

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Russia	4 settembre 1991 A	31 maggio 1992
Saint Kitts e Nevis	26 febbraio 1994 A	14 dicembre 1994
Saint Lucia	5 dicembre 2001 A	7 aprile 2002
Saint Vincent e Grenadine	2 maggio 2002 S	25 aprile 1965
Samoa	18 gennaio 1999 A	13 settembre 1999
San Marino	26 maggio 1994 A	13 febbraio 1995
São Tomé e Príncipe	19 dicembre 2007 A	13 settembre 2008
Seicelle	9 giugno 1978 A	31 marzo 1979
Serbia	26 aprile 2001 S	24 gennaio 1965
Slovacchia	6 giugno 2001 A	18 febbraio 2002
Slovenia	8 giugno 1992 S	25 giugno 1991
Spagna*	27 luglio 1978	25 settembre 1978
Stati Uniti*	24 dicembre 1980 A	15 ottobre 1981
Sudafrica	3 agosto 1994 A	30 aprile 1995
Suriname	11 novembre 1976 S	25 novembre 1975
Svezia	2 marzo 1999	1° maggio 1999
Svizzera	10 gennaio 1973	11 marzo 1973
Swaziland	17 luglio 1978 S	6 settembre 1968
Tonga*	28 ottobre 1971 S	4 giugno 1970
Trinidad e Tobago	28 ottobre 1999 A	14 luglio 2000
Turchia	31 luglio 1985	29 settembre 1985
Ucraina	2 aprile 2003 A	22 dicembre 2003
Ungheria*	18 aprile 1972 A	18 gennaio 1973
Uruguay	9 febbraio 2012 A	14 ottobre 2012
Uzbekistan ^P	25 luglio 2011 A	15 aprile 2012
Vanuatu	1° agosto 2008 S	30 luglio 1980
Venezuela	1° luglio 1998 A	16 marzo 1999

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet della Conferenza dell'Aja: http://hech.e-vision.nl/index_fr.php od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

a L'adesione dell'Albania non è stata accettata dalla Germania, dal Belgio, dalla Spagna e dalla Grecia.

b L'adesione dell'Azerbaijan non è stata accettata dalla Germania.

c Sino al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile anche a Hong Kong sulla base di una dichiarazione di estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è divenuta una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica popolare di Cina. In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dic. 1984, gli accordi applicabili a Hong Kong prima della retrocessione alla Cina rimangono applicabili alla RAS.

d Dal 4 feb. 1969 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

e La Conv. non si applica alle Isole Faeröer né alla Groenlandia.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
f	L'adesione della Repubblica Dominicana non è stata accettata dalla Germania, dai Paesi Bassi, dall'Austria e dal Belgio.	
g	Questo paese è diventato indipendente. Nessuna dichiarazione è stata fatta sul mantenimento in vigore della Convenzione. Data dell'indipendenza: la Guyana britannica è diventata la Repubblica di Guyana (26 mag. 1966); le Isole Salomone britanniche sono diventate le Isole Salomone (7 lug. 1978); le Isole Gilbert ed Ellice sono diventate Kiribati (12 lug. 1979), rispettivamente Tuvalu (1° ott. 1978); le Nuove Ebridi sono diventate Repubblica di Vanuatu (30 lug. 1980); la Rhodesia del Sud è diventata la Repubblica dello Zimbabwe (18 apr. 1980).	
h	L'adesione della Georgia non è stata accettata dalla Grecia.	
i	L'adesione dell'India non è stata accettata dalla Germania.	
j	L'adesione del Kirghizistan non è stata accettata dal Belgio, dalla Germania, dall'Austria e dalla Grecia.	
k	La Germania, il Belgio e gli Stati Uniti non hanno accettato l'adesione della Liberia.	
l	L'adesione della Moldavia non è stata accettata dalla Germania.	
m	L'adesione della Mongolia non è stata accettata dalla Germania, dall'Austria, dal Belgio, dalla Finlandia e dalla Grecia.	
n	L'adesione del Perù non è stata accettata dalla Germania e dalla Grecia.	
o	L'adesione di Gibilterra non è stata accettata dalla Spagna.	
p	L'adesione dell'Uzbekistan non è stata accettata dal Belgio, dalla Germania, dall'Austria e dalla Grecia.	

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da PAOLO SILVESTRO

3. agente in qualità di NOTAIO IN ROMA

4. è munito del sigillo/bollo di NOTARILE

Attestato

5. In ROMA

6. il 25 MAR. 2013

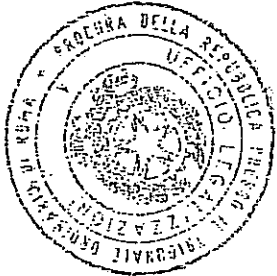
7. da PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

8. col numero 866/1

9. sigillo/timbro dell'Ufficio legalizzazioni

10. Firma

Il Dir. amm. delegato alla legalizzazione
dott. Ferdinando Correale




PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di Roma
(art. 38 D.P.R. 28-12-2000 n.445)

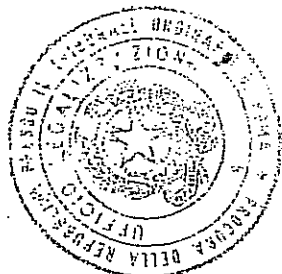
N. 251/1 Reg. Leg.

VISTO PER LA LEGALIZZAZIONE

della firma del Sig. PAOLO SILVESTRO

nella qualità di NOTAIO IN ROMA

Roma, li 24 GEN. 2013



Il Dir. amm. delegato alla legalizzazione
dott. Ferdinando Correale

Delangeur

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg

Le présent acte public

2. a été signé par Elvinger, Joseph

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau / timbre de Office notarial, Luxembourg

Attesté

5. à Luxembourg 6. le 13/05/2008

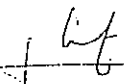
7. par Ministère des Affaires Etrangères et de l'immigration

8. sous n° 1001080513499138

9. Sceau / timbre



10. Signature


Paul Kirtz
Inspecteur Principal
Bureau des Passeports,
Visas et Légalisations

0440